

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

I Sezione civile

REP. 585/2012

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:

Dr. Vittorio Rossi

Presidente

Dr. Guido Federico

Consigliere rel.

Dr. Daniela Bruni

Consigliere

Sul ricorso ex art.22 l.f. proposto da F

avverso il

decreto di rigetto 25 luglio 2011 dell'istanza di fallimento emesso dal

Tribunale di Vicenza

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale di Vicenza ha respinto l'istanza di fallimento nei confronti di F srl per difetto dei c.d. parametri di non fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 l.f. affermando che poteva ritenersi "tollerabile" l'oscillazione modesta del solo parametro dell'ammontare dei debiti.

Rilevava in particolare che la società non era operativa dall'anno 2004 e dalle informazioni della Guardia di finanza erano risultati debiti indicati nello stato patrimoniale di 370.170,85 € (detratte riserve e fondi diversi del TFR), cui andavano aggiunti i crediti indicati dall'Agenzia delle Entrate (nella informativa del 22.6.2011) per complessivi 157.260,83 €

ed un debito verso la ricorrente di 38.672,78 €, di cui al precetto su sentenza del Giudice del lavoro di Vicenza dell' 1.3.2010.

L'ammontare complessivo dei debiti ammontava dunque a 566.704,46 €. Precisava inoltre che tra le passività al 31.12.2004 era esposto un debito verso l'Erario di 73.262,52 €, onde doveva ritenersi che la debitrice avesse tenuto conto degli importi indicati dall'Agenzia delle Entrate relativi agli anni precedenti alla verifica della Guardia di Finanza del 31.3.2006.

Ciò posto deve anzitutto rilevarsi che non appare condivisibile l'assunto del Tribunale di Vicenza secondo cui un minimo superamento di uno dei parametri suddetti comporterebbe comunque la non fallibilità della debitrice:

i parametri dimensionali sono esattamente determinati e non presentano margini di opinabilità onde il loro superamento determina la fallibilità dell'impresa.

Ciò posto si osserva altresì che l'art.1 comma 2 l.f. come modificato dal D.lgs. 169/2007 configura il mancato superamento dei limiti dimensionali come elemento impeditivo del fallimento ponendo a carico del debitore il relativo onere probatorio.

Nella fattispecie in esame, incontrovertibile l'insolvenza della debitrice, tale onere non può ritenersi assolto.

Sulla base della documentazione acquisita e delle informazioni di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail in atti non può infatti in alcun modo ritenersi provato il mancato superamento dei limiti dimensionali dell'art.1 l.f. risultando al contrario un ammontare complessivo dei debiti della società superiore a 500.000,00 €.



In assenza di documentazione di supporto non appare possibile stabilire se ed in quale misura il credito tributario indicato dall'Agenzia delle entrate nell'informativa del 22.6.2011 fosse stato già considerato nello stato patrimoniale della società al 31.12.2004, così come appare del tutto sfornito di prova l'assunto della debitrice secondo cui che negli anni successivi al 31.12.2004 non solo la posizione debitoria della società non

si sarebbe aggravata, quanto meno per accessori ed interessi, ma parte dei debiti sarebbe stata estinta.

Orbene pur riconoscendosi la permanenza di una iniziativa istruttoria di ufficio anche in sede di reclamo, la stessa può trovare concreta attuazione esclusivamente sulla base di un principio di prova dell'esistenza dei limiti dimensionali in capo alla debitrice che nella specie non risulta fornita.

Da ciò discende l'accoglimento del reclamo a la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per la dichiarazione di fallimento della I

srl.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia in accoglimento del reclamo ex art.22 l.f. proposto da F C: avverso il decreto di rigetto del 14 luglio 2011, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per la dichiarazione di fallimento della I

srl

Venezia li 23 febbraio 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sonia Fratotto

Il Presidente
Dott. Vittorio Rossi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia, 09 MAR 2012



il Cancelliere

DATO AVVISO
TELEMATICO

09 MAR 2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Venezia, 9 MAR 2012

9 MAR 2012

